Learning News AIF

Settembre 2020, anno XIV – N. 9

Note sul campo d'azione del professionista AIF con attestazione di conformità – Prima parte

Ragionando sulla preminenza delle attribuzioni del professionista formatore

Di Luigi Spadarotto[1]

Quanto proponiamo alla attenzione dei lettori di AIF Learning News nasce da una riunione del Direttivo AIF Piemonte dello scorso anno (2019) che, per certi versi, potrebbe essere una questione della classica "lana caprina".
Ci rendiamo per altro conto che anche un argomento di pelo ovino, come sta succedendo ad analoghi temi concernenti il mondo delle professioni, non può rimanere indenne dagli sconvolgimenti prodotti dalla recente e tuttora incombente pandemia da Covid 19.
Nelle inedite e incerte prospettive spalancate dal drammatico sgombero del personale impiegatizio dai suoi abituali uffici e di buona parte degli operai dalle officine, con il frettoloso e inevitabilmente abborracciato ripiego nel "lavoro a distanza" [2] , il ragionamento attorno alla appropriatezza o alla legittimità di un atto professionale sembrerebbe al momento privo di spiccato interesse.
Comunque stiano le cose adesso, in quel Direttivo piemontese, oggi così remoto, ragionando attorno all'impegno che AIF dedicava alla qualità delle iniziative rivolte all'aggiornamento professionale, affiorarono due questioni che sul momento non sortirono particolari reazioni da parte dei convenuti, ma che, anche in seguito a stimoli extra-associativi, ci sembra utile, prescindendo dalla incertezza suscitata dagli eventi

---

[1] Psicologo del lavoro, Psicoterapeuta. Consulente di Management. Già Dirigente in ISVOR FIAT, già Docente MBA SAA UNITO, già Docente Psicologia Formazione UNIPV, già docente Psicologia Comunicazione Università Salesiana TO, già Docente Processi Organizzativi in UNITO. Già Coordinatore AIF Piemonte. Attualmente Docente con incarico suppletivo presso IUSTO. Componente Comitato Garanti AIF. Socio AIF dal 1988. E-mail: luigispadarotto@mailxlan.it

[2] Ci conformiamo alle dichiarazioni di esponenti qualificati che deplorano l'uso improprio del termine *Smartwork* per definire il concitato assembramento dei reduci aziendali e dei mezzi tecnici di fortuna nelle loro inadatte abitazioni. Fra tutti Susanna Camusso intervenuta nel Webinar, organizzato da *s3studio.com* su questa speciale dislocazione del lavoro, il 29/04/2020.

straordinari di questo periodo, porre all'attenzione di tutti i Soci. Si trattava di appurare se:

A. la valenza dell'attestato di conformità[3] AIF fosse rilevante ai fini della priorità accordata da un Committente al titolare di tale riconoscimento nella aggiudicazione di una "commessa di lavoro" o nella sua eventuale assunzione in azienda, e se

B. un iscritto alla Associazione di cui sopra, inclusa nel repertorio delle organizzazioni contemplate dalla Legge n°4/2013 in materia di professioni non regolamentate, potesse svolgere alcune attività apparentemente in concorrenza con quelle proprie di soggetti inclusi negli Ordini Professionali di cui all'Art. 2229 del Codice Civile.

I temi indicati, specialmente il secondo, anche alla luce di recentissime dispute tra l'Ordine degli Psicologi e le attività professionali apparentate come il Coaching e il Counseling[4], ci spingono a formulare alcune riflessioni.

L'argomento del **Punto A** è incentrato sulla evenienza che appartenere ad AIF, come organizzazione inclusa nell'elenco degli organismi disciplinati dalla L. 4/2013 aventi:

- la possibilità di "*autorizzare i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare strumentalmente il riferimento all'iscrizione",*
- lo scopo di valorizzare le competenze degli associati,
- l'obbligo di garantire l'ossequio ai principi deontologici per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza,
- la facoltà di rilasciare attestati di qualificazione e competenza professionale,

potesse conferire ai Soci la preferenza nella accettazione, da parte del Committente/Cliente (o di un datore di lavoro), delle loro proposte professionali, in concorrenza con soggetti privi di analoga affiliazione ma di equivalente competenza professionale e di preliminare garanzia di assolvimento appropriato.

In sostanza si voleva appurare se il riconoscimento formale rilasciato da AIF ad un Socio in possesso dei requisiti pretesi dalla Associazione, facesse premio nel procedimento di acquisizione di un incarico, a parità di competenze esibite dai concorrenti, in virtù della mera specifica collocazione della AIF nel novero delle associazioni previste dalla L. 4/2013.

Ad una prima riflessione siffatta priorità non apparirebbe dovuta, non in quanto essa non discenda da un elevato livello di qualificazione riconosciuto da un Ente prestigioso com'è la stessa AIF, ma perché codesta dichiarazione non riflette la primazia legale che possiede l'abilitazione conferita agli iscritti agli Ordini professionali, tra i quali quelli elencati nell'Albo degli Psicologi.

Pertanto potremmo, almeno provvisoriamente, dire che il Socio AIF "cresimato", non può surclassare un altro libero professionista, vantando una sorta di diritto di

[3] Si consideri l'opportuna distinzione tra Attestato di conformità e Certificazione rilasciata da Ente preposto, operata da Alessandro Cafiero in un suo recente articolo su AIF Learning News, Giugno 2019, anno XIII, n. 6.

[4] Convegno organizzato da SICo (Società Italiana di Counseling) e SCD (Scuola di Counseling Drammaturgico) su *Libertà di esercizio di una professione non organizzata e limiti di legge. Il Counseling e le funzioni professionali di aiuto*", Torino, 6 Luglio 2019.

prelazione legale attribuitogli con l'"*Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Forniti dal Socio"* [5].
Tale diritto è invece sancito dalla Legge dello Stato istitutiva degli Ordini Professionali e di conseguenza conferito agli esercenti delle attività e degli atti che si avvalgono del riconoscimento legale[6].
Detto questo, con qualche beneficio di inventario e rifacendomi ad alcune indicative riflessioni supplementari comparse su un Organo periodico della AIF[7], dobbiamo concedere che la Legge 4/2013 conferendo una veste legalizzata a diverse attività lavorative svolte in modo autonomo e a volte in forme artigianali, vuole assicurare a chi usufruisce di una prestazione concordata un livello di preparazione precostituita e di correttezza esecutiva, esibite dal suo fornitore, compatibile con gli standard di qualità attesi e pretesi dalla società attuale.
Come veniva addotto, con una punta di ironia, dall'autore citato in nota, il comma 3 dell'art. 1, L.4/2013 prescrivendo che l'esercente debba indicare nei documenti e nei rapporti scritti con il cliente di essere membro di una Associazione tra quelle previste dalle disposizioni di legge in vigore, pone in essere la possibilità da parte del cliente di contestare, presso un apposito "sportello del Consumatore", l'eventuale mancanza di tale dichiarazione. In effetti contraddistinguere la propria attività in modo esplicito protegge il professionista da una scorrettezza che è stata per certi versi già ricompresa, in tema di omissioni, nel comma 1 dell'art. 22 del Decreto Legislativo n.206/2005.
In pratica potremmo dire che se il "consumatore" non si ritenesse soddisfatto della prestazione del Consulente, il quale, pur essendo membro di una AP, non gli avesse reso palese tale appartenenza, potrebbe rivolgersi allo "sportello" della AP per eventuali riparazioni del danno subito.
Inoltre affidare incarichi ad un soggetto che non sia ricompreso nelle liste di una AP, ammessa al registro previsto dalla L.4/2013, sarebbe per il committente atto incauto. Traiamo questa convinzione dalla affermazione, riportata sempre dall'autore dell'articolo in nota, secondo la quale chiunque non sia iscritto ad una AP risulterebbe non qualificato e ciò per il fatto che l'iscrizione alla suddetta Associazione è volontaria e non obbligatoria.[8]
Per altro ci par di capire che essendo l'attività professionale libera [9] e non contravvenendo alle disposizioni che vietano l'esercizio di una professione per cui si è

[5] In Cafiero A., Sistema di qualificazione dei professionisti: rifacciamo (nuovamente) il punto, Seconda parte, AIF Learning news**,** Luglio - Agosto 2019, anno XIII – N. 7-8.
[6] Legge N.56/1989.
[7] Cafiero A., AIF Learning News N. 7-8, Op.cit.
[8] La frase che attesta quanto riportato è la seguente: *"Naturalmente, l'affido di incarichi da parte del committente/cliente a un professionista che non risulti iscritto ad alcuna AP (quindi, non qualificato visto il carattere volontario dell'iscrizione), espone questi soggetti all'impossibilità di denunciare eventuali non conformità a uno Sportello del Consumatore"*. Alessandro Cafiero, AIF Learning news**,** Giugno 2019, anno XIII, n. 6, op.cit., p.2.
Ci risulta al momento difficile comprendere la logica secondo la quale si colleghi l'assenza di qualificazione alla mancata iscrizione ad una AP ritenendo tale atto volontario, ma ci rimettiamo, per un chiarimento, ad una eventuale replica dell'estensore dell'articolo qui menzionato.
[9] Si veda in primo luogo l'Art.41 della nostra Costituzione.

legalmente abilitati, il professionista autonomo non dovrebbe vedersi sbarrata la possibilità di offrire i suoi servizi fintanto che non contravvenga soprattutto alle varie disposizioni dell'art. 18 del DGR 206/2005.[10]
Si potrebbe presumere che l'obbligo, fatto valere da una AP, di intraprendere uno specifico percorso formativo che renda il professionista associato idoneo, in quella sede, a ricevere una attestazione di competenza, metta il suddetto in una posizione più attraente sul mercato del lavoro, rispetto a chi tale riconoscimento non possieda. Ciò soprattutto in ragione della norma del più volte citato comma 3, art.1, L.4/2013.
Detto questo potremmo anche dedurre che la facoltà concessa al Committente di sindacare l'operato del professionista associato, ma dimentico di segnalare il suo status, faccia premio su altri requisiti posseduti da chi non ha aderito ad una AP. Dubitiamo che siffatta opportunità sia la ragione prevalente che spinge un Cliente ad affidare un incarico ad un professionista che contestualmente abbia reso esplicita la sua condizione di Socio titolato.
Si può osservare che, mentre il libero professionista non associato può autonomamente scegliere di accrescere la sua dotazione di esperienze lavorative e di titoli di studio, quello associato, se vuole esporre al suo cliente, oltre il convenzionale curriculum vitae, un titolo di merito supplementare dovrà ottemperare alle prescrizioni previste dall'art. 7, L. 4/2013 riguardante il Sistema di Attestazione.
Poiché il riconoscimento ottenuto da una AP non è selettivo ai fini dell'affidamento di un incarico conferito da un Committente, fatte salve le prescrizioni, per altro ininfluenti in questa circostanza, sull'obbligo di dichiarazione, allora l'idoneità appare la conseguenza del confronto tra due *curricula*, quello prodotto dal Professionista autonomo e quello esibito dal Professionista associato arricchito dall'attestato.
Potremmo a questo punto chiederci da dove provenga l'opinione secondo la quale l'appartenenza ad una AP e il possesso dell'attestato da essa rilasciato collochino il Socio in una posizione vantaggiosa nel mercato del lavoro. Pensiamo di rinvenire tale ragione, anche alla luce di quanto esposto, nella possibilità, che indubbiamente possiede AIF, di influenzare le Associazioni imprenditoriali e i datori di lavoro in generale, con la sua politica formativa incentrata sul prezioso amalgama di cultura alta e di proposte operative in efficace sintonia con i tempi. Inoltre non è estranea la fiducia[11] riposta dai Clienti in quelle Associazioni che con le loro finalità e i loro rappresentanti ufficiali sanno infondere, in questo difficile momento, nei loro membri e indirettamente nella società intera, sani ideali riformistici e spirito di intraprendenza, al

[10] In particolare il comma h) sulla Diligenza professionale, ossia: *"Il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista".*
[11] Il tema della fiducia come coadiuvante nelle decisioni contrattuali e nella instaurazione di un clima confacente allo stabilimento di rapporti più schietti tra gli attori della economia e del sistema industriale è stato recentemente ribadito, tra gli altri, da due importanti esponenti della cultura manageriale: il prof. Ikujiro Nonaka, professore emerito della università giapponese di Hitotsubashi e Gian Piero Quaglino, già professore ordinario di psicologia della formazione in UNITO e attualmente Direttore della Scuola di Formazione Permanente presso IPAP, nell'ambito dei lavori all'interno del Convegno telematico denominato *Il Convivio di persone e conoscenze*, organizzato da ESTE Milano, nei giorni 24 e 25 giugno 2020, il cui motivo di fondo era appunto la fiducia.

fine di costruire una economia non solo proverbialmente sostenibile, ma soprattutto socialmente equilibrata.